
MALATTIE/INFORTUNI

Carenza malattia

Settembre 2017

Con decorrenza 1° ottobre 2017, a seguito del rinnovo del CCPL siglato in data 24/02/2017, sono state apportate modifiche riguardo il pagamento della diaria di malattia ai lavoratori per gli eventi di durata fino ai 10 giorni.

La diaria di malattia rimane invariata fino al 6° giorno, pertanto rimborsata direttamente dalla Cassa Edile ai lavoratori. Varia il pagamento al lavoratore che avverrà in due momenti distinti, ossia dividendo l'importo totale in un acconto (60%) e in un saldo (40%). Il saldo verrà liquidato solo se ci sarà la capienza delle disponibilità economiche consuntive generatesi nell'esercizio di richiesta dell'assistenza a coprire tutte le richieste di assistenze dell'esercizio.

Per le malattie dal 7° al 10° giorno compreso la diaria relativa ai primi 3 giorni di carenza non verrà più erogata dalla cassa edile direttamente ai dipendenti edili, ma dovrà essere integrata in busta paga. Anticipando al lavoratore in busta paga la quota di integrazione per i primi 3 giorni di malattia, secondo il CCNL, l'importo dell'integrazione risulta a miglior favore per il lavoratore essendo il 60% della prima tranches della diaria di malattia, stabilito dal CCPL, inferiore. L'impresa dovrà pertanto anticipare in busta paga al lavoratore l'integrazione malattia calcolata con il coefficiente 0,5495 di cui lo 0,500 verrà rimborsato dalla Cassa Edile (CCNL 01/07/2014 – art. 26).

Fermo restando che la differenza tra la diaria giornaliera erogata dalla Cassa Edile e l'importo della quota di integrazione, calcolata con il coefficiente 0,5495 pagata in busta paga, verrà rimborsata al lavoratore successivamente (solo se ci sarà la capienza delle disponibilità economiche consuntive generatesi nell'esercizio di richiesta dell'assistenza a coprire tutte le richieste di assistenze dell'esercizio).

Per la malattie di durata superiore ai 10 giorni, il pagamento dell'integrazione malattia non subisce variazioni, rimane l'integrazione malattia anticipata in busta paga dall'impresa al lavoratore e rimborsata dalla cassa edile (CCNL 01/07/2014 – art. 26).

Inoltre, sempre dal 1° ottobre 2017, l'indennità di caposquadra (maggiorazione del 10%) non verrà più computata nel calcolo dell'integrazione malattia ed infortunio.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Enrico Parmiani